

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 335/2014 di questo Ufficio promossa

DA

, in qualità di erede testamentaria

, rappresentata e difesa dall' ed

eletta dom.ta presso il suo studio giusta delega

agli atti

ATTRICE

CONTRO

, in persona del legale rappresentante pro tempore,

, rappresentata e difesa dall' ed eletta

dom.ta presso la propria sede giusta delega

a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: Pagamento somma

Passata in decisione all' udienza del 28.10.14 sulle seguenti conclusioni:

PER L' ATTRICE; Insiste nelle conclusioni e difese già spese in atti.

PER LA CONVENUTA: Deposita note conclusive autorizzate alle quali integralmente si riporta per precisare le proprie conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

, quale erede testamentaria conveniva in

giudizio chiedendo la condanna di quest' ultima alla

Sent. N.

1013/14

Cron. N.

9325/14

Rep. N.

restituzione della somma di €. 495,94, versata a titolo di IVA al 10% sulla Tariffa Igienica Ambientale (c.d. TIA), corrisposta dal 2003 al 2012 per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani relativo all'immobile di proprietà della de cuius. Esponendo l'attrice che tale somma non era dovuta, stante la natura tributaria della TIA così come accettato dalle sentenze n. 238/09 della Corte Costituzionale e n. 3766/12 della Corte di Cassazione. Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza per materia del giudice adito, l'inammissibilità della domanda in quanto incidente su un rapporto ormai definito, l'irritualità della richiesta avanzata, la decadenza del diritto al rimborso delle somme versate sino al 2011, e l'infondatezza nel merito della domanda, salva la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia europea e l'autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia dell'Agenzia delle Entrate - Direzione [redacted] e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In assenza di conciliazione, ritenuta la causa istruita senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'ud. 28.10.14 le parti discutevano e precisavano le conclusioni nei termini sopra trascritti; la causa era così trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate dalla convenuta, secondo il loro ordine logico. Esse sono tutte infondate.

Va affermata la giurisdizione di questo giudice a decidere sulla domanda. Con ordinanza n. 2064/11, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitate in via di rivalsa per effetto di un'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista

dalla legge; poiché, infatti, soggetto passivo dell' imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all' ammontare dell' imposta applicata in misura contestata (Cass. SS. UU. 2775/07; Cass. 8632/03; Cass. 1147/00). Il principio resta valido anche quando il debito IVA venga totalmente contestato. Si tratta, in ogni caso, di una controversia tra privati, alla quale "resta estraneo l' esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario" (Cass. SS. UU. 15031/09).

Non rileva la circostanza che il giudizio sulla richiesta di rimborso dell' IVA implichi la necessità di accertare se l' imposta sia dovuta e quale sia la natura dell' obbligo di pagare la TIA. Infatti, nelle controversie tra privati che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di un' imposta che si assume indebitamente pretesa dalla controparte (non identificabile in uno dei soggetti di cui all' art. 10 D.Lgs. 546/92), il giudice ordinario competente ha sempre il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell' atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell' art. 295 c.p.o., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (Cass. Sez. Un. 15032/09).

Va rigettata l' eccezione di incompetenza per materia. Le cause in materia d' imposte e tasse devolute, a norma dell' art. 9 c.p.o., alla competenza funzionale esclusiva del Tribunale, sono quelle che insorgono fra l' Amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo dell' imposta, tributo o tassa, nelle quali il rapporto tributario venga dedotto come oggetto specifico della pretesa (Cass. 1118/85); ma non le controversie afferenti il rapporto privatistico inerente la rivalsa o regresso tra soggetti privati, quale quella oggetto del

presente giudizio. Pertanto, trovano applicazione nel caso in esame i criteri ordinari della ripartizione della competenza per valore ex artt. 10 e segg. c.p.c., con la conseguente attribuzione della domanda alla competenza di questo giudice.

Va rigettata l'eccezione di nullità della citazione, per essere la domanda sufficientemente determinata, sia sotto il profilo della causa petendi che del petitum, in modo da consentire l'esercizio del diritto della difesa alla convenuta - come di fatto avvenuto, visto le lunghe e articolate argomentazioni di merito da essa compiute.

Sussiste la legittimazione attiva in capo all'attrice. La sua qualità ereditaria risulta dal certificato di morte [redacted] (doc.4) e dalla pubblicazione del testamento della de cuius in data 11.10.11 (doc.5 att.), ove l'attrice è istituita quale erede universale della medesima: pertanto, essa ha diritto a proporre domande inerenti rapporti patrimoniali afferenti l'asse ereditario.

Devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità dell'azione proposta per la mancata impugnazione delle fatture, per l'omesso invio di rituale diffida e per la tardività della domanda di rimborso. Tale doglianze, infatti, rilevarebbero qualora oggetto di contestazione fosse il rapporto tributario con l'Amministrazione, e, nel caso specifico, la debenza della TIA; ma qui si discute di un rapporto privatistico e sulla ripetibilità dell'IVA posta in rivalsa nei confronti dell'utente. Non si può obliterare come la domanda dell'attrice debba qualificarsi come un'azione proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c. per la restituzione di somme indebitamente corrisposte, in quanto non dovute vista la natura tributaria della TIA. La ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. rappresenta una azione restitutiva di natura personale, e in quanto tale può esperirsi solo nei rapporti tra il solvens e il destinatario del pagamento (Cass. 11073/03), sia che questi abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante (Cass. 5926/96; Cass. 2087/78). Nella fattispecie, è pacifico che l'attrice (rectius, la de cuius) abbia pagato l'IVA in questione [redacted]

██████████ - soggetto privato - con cui intercorreva il rapporto di prestazione del servizio, mentre nulla ha versato, né tanto meno era tenuta a versare, alla Amministrazione finanziaria: di conseguenza, unico soggetto passivo legittimato alla restituzione delle somme pretese è la società convenuta.

Invero, il committente, soggetto alla rivalsa del prestatore di servizi, non è legittimato a ripetere direttamente dall' Amministrazione finanziaria la somma pagata a titolo d' imposta, attesa la natura esclusivamente privatistica del rapporto tra prestatore e committente, il quale ultimo non è parte del rapporto tributario, al contrario del prestatore in virtù degli artt. 17-19 D.P.R. 633/72 (Cass. 3306/04; Cass. 6778/03). I rapporti intercorrenti tra l' Amministrazione finanziaria e il cedente, fra il cedente e il cessionario (o committente) in ordine alla rivalsa, e tra l' Amministrazione e il cessionario (o committente) per ciò che attiene alla detrazione dell' imposta in via di rivalsa, pur essendo astrattamente collegati, non interferiscono tra loro. E così, ad es., il cedente non può opporre al cessionario, il quale agisca in restituzione, l' avvenuto versamento dell' imposta, il cessionario non può opporre all' Amministrazione che l' imposta è stata assolta in via di rivalsa, e solo il cedente (o prestatore di servizi) ha titolo per agire per il rimborso nei confronti dell' Amministrazione, la quale resta estranea al rapporto fra il cedente e il cessionario (o committente), che è consumatore finale, rispetto al rapporto tributario relativo a soggetti diversi (in questi esatti termini, Cass. 19862/04). La diversità, anche ontologica, dei rispettivi rapporti, la difformità e la complessità delle questioni sottostanti a ciascuno di essi (anche in relazioni ai profili afferenti alla giurisdizione e alla competenza) e l' assenza di vulnus nell' esercizio dei pretesi diritti della convenuta - liberamente esperibile anche in altro giudizio - rende opportuna la trattazione separata del presente giudizio da quelli sorgenti dalla chiamata in manleva nei confronti dell' Agenzia Entrate - Direzione ██████████ del Ministero dell' Economia e delle Finanze per ragioni di



economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo (come espressamente consentito da Cass. SS.UU. 4309/10).

Nel merito, la domanda non è meritevole di accoglimento.

Con la sentenza n. 238/09, la Corte Costituzionale ha sancito la natura tributaria della Tariffa in esame, introdotta dal D. Lgs. 22/97, sulla base di un analitico esame delle caratteristiche strutturali e funzionali del prelievo e del raffronto con la c.d. TARSU, che era destinata a sostituire. Per completezza d'analisi, va ricordato che con il D.Lgs. 152/06 è stata introdotta la c.d. TIA 2 (così denominata rispetto alla TIA 1, disciplinata dal D.Lgs. 22/97), definita all' art. 238 come "il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani", ma non ancora entrata in vigore in attesa dei regolamenti attuativi. La citazione non ha valore meramente accademico, atteso che il D.L. 78/10 (convertito nella L.122/10) ha stabilito che "le disposizioni di cui all' art.238 del D. Lgs. 152/06 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria" (art. 14 co.33). Tuttavia, tale provvedimento, da ritenersi di interpretazione autentica, si applica con esclusivo riferimento alle disposizioni che il legislatore ha dichiarato espressamente di interpretare: e quindi, non anche alla TIA regolata dal D. Lgs. 22/97, ivi non richiamata. Resta comunque il fatto che, in base al decimo comma dell' art. 238 cit., sino all' attuazione della TIA 2, trovano applicazione i regolamenti già vigenti: e quindi, quelli relativi alla TIA 1. Non è stato comunque allegato né provato che il Comune [redacted] abbia provveduto ad attuare con proprio regolamento la TIA 2, come consentito dall' art. 5 comma 2 quater, conv. con modifiche nella L. 13/09, in caso di mancata emanazione del regolamento ministeriale entro la data del 30.06.09 (poi prorogata al 30.06.10 dal D.L. 194/09).

Tornando al thema decidendum del presente giudizio, la sentenza della Corte Costituzionale, al par. 7.2.3.6, incentra, sia pure incidentalmente, l' esclusione della TIA, al pari



della TARSU, dall' ambito di applicazione dell' IVA sulla seguente argomentazione: "La rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l' entità del prelievo - quest' ultimo commisurato, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell' assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi". A sostegno dell' assunto, la Corte ha altresì rilevato l' inesistenza di una norma che assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale ad es. quella prevista per i servizi essenziali dall' alinea e dalla lettera b) dell' art. 4 co.5° D.P.R. 633/72, e ha sottolineato la parificazione del prelievo ai "diritti, canoni, contributi" che la normativa comunitaria esclude in linea generale dall' assoggettamento ad IVA. Tale indirizzo ha poi ricevuto l' autorevole avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali con sentenza n.8313/10 hanno espressamente aderito al decisorio della Corte Costituzionale, evidenziando una volta di più la natura tributaria del prelievo (in questo senso, anche Cass. SS.UU. 14903/10, Cass. SS.UU. 25929/11; Cass. 3758/12) e l' erroneità dell' assoggettamento della TIA all' IVA.

Ritiene tuttavia questo giudice di discostarsi dai pur autorevoli arresti giurisprudenziali ora richiamati. In primo luogo, non pare esatto l' assunto che nella legislazione italiana non si rinvenga una disposizione che assoggetti all' Iva le prestazioni in questione. La Tabella A, n. 127 sexies-decies allegata al D.P.R. 633/72 prevede infatti che le prestazioni di smaltimento (gestione, stoccaggio e deposito temporaneo) di rifiuti urbani di cui all' art.7 co.2° D.Lgs.22/97 sono soggette all' aliquota IVA del 10%. Non vi sono argomenti letterali, o sistematici per interpretare tale norma con esclusivo riferimento al rapporto tra l' ente pubblico territoriale e il soggetto a cui è stato affidato l' incarico del ser-

vizio di smaltimento, e non anche tra questo e l'utente privato. A conclusioni di segno diverso non reca l'art. 6 co.13° della L. 133/99, secondo cui "non costituiscono... corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la data del 31 dicembre 1998 «e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 44". Come rilevato dalla stessa sentenza n. 238/09 cit., tale norma ha il solo effetto di ribadire la non assoggettabilità ad IVA della TARSU e della TIA sino al 31.12.98 e non quello di provvedere anche per il periodo successivo, per il quale non può che trovare applicazione la disciplina generale in tema di IVA. In ogni caso, non risulta abrogata la norma sopra citata.

In secondo luogo, neppure pare condivisibile (soprattutto se confrontata con la normativa comunitaria, come vedremo) la tesi — indirettamente ripresa da Cass. 3294/12 — per cui la natura di "corrispettivo" assoggettabile ad IVA possa inferirsi solo da una prestazione contrattuale, quali devono considerarsi in via presuntiva quelle relative ai servizi pubblici inseriti nell'elenco di cui all'art. 4 co.5° del D.P.R. 633/72. Ne costituisce riprova il fatto che nello stesso elenco è citata l'attività relativa alle "telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari", senza che ciò abbia impedito al Giudice delle Leggi di considerare il canone corrisposto per tale attività, pacificamente soggetto ad IVA, alla stregua di un tributo e non di un corrispettivo contrattuale (cfr. Corte Cost. 535/88). Per cui, dovrebbe concludersi che nell'ordinamento nazionale, ancorchè si voglia riconoscere la natura tributaria all'importo richiesto per la prestazione di un servizio pubblico, non necessariamente questa esclude l'applicazione dell'aliquota IVA.

Un ulteriore argomento, contrario alla tesi seguita da parte attrice e presumibilmente decisivo per affermare la debenza dell'IVA a prescindere dalla natura contrattuale o meno

del corrispettivo del servizio prestato, si rinvia nella normativa e nella giurisprudenza comunitaria. Ai sensi della Direttiva CE 112/06 (di seguito, Direttiva), si considerano soggette ad IVA le prestazioni di servizi eseguite a titolo oneroso da un soggetto passivo (art. 2 par. 1); né più, né meno. E' vero, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, che il successivo art. 13 par.1 non considera "soggetti passivi" per gli effetti che qui occupano lo Stato e gli altri enti di diritto pubblico per le attività che svolgono in quanto pubbliche autorità, anche quando percepiscono diritti, canoni o altre retribuzioni. Ma nel caso di specie la convenuta, cui è stato affidato il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, è una società privata ancorché affidataria di un pubblico servizio, ed è quindi estranea al novero degli enti esenti dall' IVA previsti dall' art. 13 cit. (cfr., in questo senso, Corte Giust. 25.07.91, causa C-202/90). D' altra parte, lo stesso art. 9 par. 1 della Direttiva definisce "soggetto passivo" chiunque eserciti un' attività economica, e non vi è dubbio che, anche nel diritto italiano, la società convenuta, al pari delle altre società affidatarie o concessionarie di servizi pubblici, siano da considerarsi quali imprese che svolgono attività commerciali a tutti gli effetti (cfr. in questo senso, Cass. SS.UU. 14903/10).

Allo stesso modo, è pacifico che [redacted] espleti prestazioni a titolo oneroso nel senso voluto dal legislatore comunitario. Ai fini dell' onerosità rilevante per la ripetibilità dell' IVA, non osta - come invece sembra volere la Corte Costituzionale - il fatto che il corrispettivo sia predeterminato in base a criteri presuntivi (in questo senso, Corte Giust. 21.03.02, causa C-174/00), anziché commisurato alle reali quantità dei rifiuti prodotti e raccolti. Ma vi è di più. L' assenza di qualsivoglia preclusione all' operatività dell' IVA nelle ipotesi in questione si rinvia nello stesso art. 98 par.2 della Direttiva, il quale consente che l' aliquota possa applicarsi alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all' Allegato III, tra cui compaiono al n.18 anche la "pulizia delle arterie pubbli-

che, la rimozione della spazzatura domestica e il trattamento dei residui".

In sostanza, quindi, ciò che rileva sotto il profilo oggettivo è la prestazione del servizio a titolo oneroso, in sé considerata, non necessariamente coincidente con un rapporto sinallagmatico di natura privatistica. In questo senso pare orientarsi la stessa giurisprudenza europea, per cui la natura tributaria del corrispettivo, che per i giudici italiani rappresenta un elemento negativo discriminante, non costituisce un ostacolo all'assoggettabilità all'IVA. Appare altamente significativa al riguardo la sentenza 12.09.07 della Corte di Giustizia nella causa C-267/07, ove si è ritenuto applicabile ad IVA il pedaggio autostradale in Francia, pur pacificamente riconosciuto come prelievo fiscale.

In conclusione, guardando al quadro normativo nazionale e comunitario ricostruito nei termini ora indicati, non vi sono motivi per escludere la legittimità dell'applicazione dell'IVA alla TIA, così come operata nel rapporto dedotto in giudizio [REDACTED]

[REDACTED] Il rigetto della domanda attorea determina l'assorbimento delle altre istanze proposte dalla parte convenuta.


Il rigetto delle eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dalla convenuta, e l'obiettiva controvertibilità nel merito della fattispecie, desumibile dalla contrastante giurisprudenza in materia, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace [REDACTED] definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza reietta, rigetta la domanda proposta [REDACTED] nei confronti [REDACTED]

compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Lucca, 23.12.14



Il Giudice di Pace

Pag. [REDACTED]